

**DELIBERAZIONE 21 MARZO 2013**  
**116/2013/S/EFR**

**AVVIO DI TRE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI  
IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI  
PRODUZIONE 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 21 marzo 2013

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;
- il comma 3, dello stesso articolo prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della Rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
  - verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
  - comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti all'obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 26 ottobre 2012 (prot. Autorità 34015), integrata con nota 28 dicembre 2012 (prot. Autorità 43888), il GSE ha segnalato all'Autorità che:
  - Energa Power Trading S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2011, di 530 certificati verdi relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010;
  - Esperia S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2011, di 17.753 certificati verdi relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010;
  - Merrill Lynch Commodities non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2011, di 1.748 certificati verdi relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di Energa Power Trading S.p.A., Esperia S.p.A. e Merrill Lynch Commodities.

#### **DELIBERA**

1. di avviare tre procedimenti sanzionatori nei confronti di Energa Power Trading S.p.A., Esperia S.p.A. e Merrill Lynch Commodities, per accertare la violazione dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera

- c), della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. di nominare, quale responsabile dei procedimenti, il responsabile dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e 13, dell'Allegato A alla deliberazione 571/2012/A e del punto 6, dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
  3. di fissare in 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata delle istruttorie;
  4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali;
  5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8, della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti dei procedimenti presso i locali dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni;
  6. di avvisare che i destinatari del presente atto di avvio possano, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
  7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Energa Power Trading S.p.A., 274 Kifissias Avenue, Chalandri, 15232 Athens – (Greece), Esperia S.p.A., Via Larga 7, 20122 Milano, Merrill Lynch Commodities, 2 King Edward Street, EC1A 1HQ London – (GB) e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*